

Legge regionale 22/06/1999, n. 9 - Lazio

Legge sulla montagna .

Pubblicata nel B.U. Lazio 10 luglio 1999, n. 19, suppl. ord. n. 1.

Epigrafe

Legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 - Lazio^[1]

Legge sulla montagna ^[2] ^[3].

Note:

^[1] Pubblicata nel B.U. Lazio 10 luglio 1999, n. 19, suppl. ord. n. 1.

^[2] Ogni riferimento a "consiglio della comunità montana" contenuto nella presente legge, è sostituito da "organo rappresentativo della comunità montana" e ogni riferimento alla "giunta della comunità montana" è sostituito da "organo esecutivo della comunità montana" per effetto dell' art. 31, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

^[3] Vedi anche, in tema di riordino delle comunità montane, la L.R. 2 dicembre 2008, n. 20. Vedi altresì il D.P.G.R. 20 luglio 2001, n. 444.

Capo I - Costituzione delle Comunità montane.

Art. 1 Oggetto e finalità.

1. La Regione, in applicazione della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), e successive modificazioni, di seguito denominata legge n. 142/1990, e nel rispetto delle disposizioni della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), di seguito denominata legge n. 97/1994, con la presente legge disciplina le comunità montane, promuove la salvaguardia del territorio montano, con particolare attenzione all'ambiente naturale, la valorizzazione delle risorse umane e culturali e delle attività economiche, la conoscenza e la fruizione del patrimonio montano speleologico ed interventi atti ad assicurare la prevenzione degli infortuni e l'efficienza del soccorso alpino, in armonia con l'articolo 44, secondo comma della Costituzione e con le vigenti disposizioni comunitarie ⁴.

⁴ Comma così modificato dall'art. 1, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

Art. 2 Costituzione e revisione delle Comunità montane (5).⁵

1. Ai fini della costituzione delle Comunità montane, il Consiglio regionale, con propria deliberazione adottata sulla base del modello di coerenza del territorio montano di cui all'articolo 5, individua le zone omogenee, in modo da consentire gli interventi per la valorizzazione della montagna e l'esercizio associato delle funzioni comunali, previamente concordate in sede di conferenza della montagna di cui all'articolo 10, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) inclusione del territorio dei comuni:

1) interamente montani;

2) parzialmente montani con popolazione residente nel territorio montano superiore al 15 per cento della popolazione complessiva del Comune;

b) possibilità di inclusione del territorio dei comuni:

- 1) parzialmente montani, con popolazione residente nel territorio montano inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva del Comune, i quali siano parte integrante del sistema geografico e socio - economico della Comunità montana;
 - 2) confinanti con i comuni di cui alla lettera a) ed al numero 1), con popolazione non superiore ai 20 mila abitanti, i quali siano parte integrante del sistema geografico e socio - economico della Comunità montana;
 - c) possibilità di individuazione di zone omogenee interprovinciali;
 - d) esclusione del territorio dei comuni:
 - 1) capoluogo di Provincia;
 - 2) aventi popolazione complessiva superiore ai 40 mila abitanti.
2. Il Presidente della Giunta regionale, con apposito decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della deliberazione di cui al comma 1, provvede alla costituzione delle Comunità montane tra i comuni i cui territori ricadono nelle zone omogenee individuate nella deliberazione stessa [6](#).
3. La Regione può provvedere, con cadenza non inferiore al quinquennio, alla ridelimitazione delle zone omogenee ed alla conseguente revisione delle Comunità montane con le stesse procedure di cui ai commi 1 e 2. Nel caso in cui la ridelimitazione delle zone omogenee non comporti nuova costituzione o revisione di tutte le Comunità montane, il decreto del Presidente della Giunta regionale riguarda comunque, anche se solo a fini confermativi, l'intero assetto delle Comunità montane stesse.
4. A seguito del decreto di costituzione o revisione delle Comunità montane, di cui al comma 2, il Presidente della Giunta adotta gli atti necessari alla definizione della successione delle nuove Comunità montane nei rapporti giuridici facenti capo alle preesistenti Comunità tenendo conto, per quanto attiene al riparto delle risorse, dei criteri previsti dall'articolo 58, comma 5 relativamente al riparto dello stanziamento del fondo nazionale della montagna [7](#).
- 4-bis. I comuni esclusi ai sensi del comma 1, non perdono comunque i benefici e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali, in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente in materia di enti locali [8](#).

[5](#) Per l'interpretazione autentica del presente articolo vedi l'art. 1, comma 1, L.R. 12 gennaio 2001, n. 4.

[6](#) Ai sensi del presente comma, con D.P.G.R. 15 maggio 2000, n. 397 sono state istituite le nuove zone montane.

[7](#) Comma così sostituito dall'art. 2, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

[8](#) Comma aggiunto dall'art. 2, L.R. 12 gennaio 2001, n. 4.

Art. 3 Costituzione delle Comunità montane.

[1. Le Comunità montane sono costituite tra i comuni il cui territorio ricade in ciascuna delle zone omogenee di cui all'allegato A.

1-bis. I comuni esclusi ai sensi dell'articolo 28 della L. n. 142/1990, dalle comunità montane non perdono comunque i benefici e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali, ai sensi del comma 5, dell'articolo 28 della L. n. 142/1990 [9](#)] [10](#).

[9](#) Comma aggiunto dall'art. 2, L.R. 13 aprile 2000, n. 21; detto art. 2 è stato poi abrogato dall'art. 8, comma 1, lettera b), L.R. 12 gennaio 2001, n. 4.

[10](#) A norma di quanto disposto dall'art. 62-bis, comma 2, della presente legge, aggiunto dall'art. 6, L.R. 12 gennaio 2001, n. 4, il presente articolo è abrogato con effetto dalla data di esecutività dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 dello stesso art. 62-bis. In precedenza l'art. 33, comma 2, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1 (abrogato poi dall'art. 8, comma 1, lettera a), della suddetta L.R. n. 4/2001) aveva disposto che il presente articolo, allora composto del solo comma 1, fosse abrogato con effetto dalla data di esecutività dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 dello stesso art. 33.

Art. 4 Fasce altimetriche e di marginalità socio - economica.

1. Sono individuate, ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 142/1990, tra le fasce altimetriche e di marginalità socio - economica:

- a) classe 1: fascia ad elevato disagio;
- b) classe 2: fascia a medio disagio;
- c) classe 3: fascia a basso disagio.

2. I territori montani compresi nelle zone omogenee individuate ai sensi dell'articolo 2 sono ripartiti, su base comunale, nelle classi di cui al comma 1, con apposita deliberazione del Consiglio regionale adottata tenendo conto del modello di coerenza del territorio montano previsto dall'articolo 5 [11](#).

2-bis. La Regione può provvedere, con cadenza non inferiore al quinquennio, a modifiche nella ripartizione dei territori montani nelle classi di cui al comma 1 con le stesse procedure di cui al comma 2. Nel caso in cui la modifica nella ripartizione non interessi tutti i comuni, la deliberazione di cui al comma 2 deve riguardare comunque, anche se solo a fini confermativi, l'intero assetto delle zone omogenee [12](#).

[11](#) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 3 gennaio 2000, n. 1. Il testo originario era così formulato: «2. I territori montani compresi nelle zone montane omogenee, così come individuate dall'allegato A, sono ripartiti su base comunale nelle classi di cui al comma 1, come da allegato B».

[12](#) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera b), L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

Art. 5 Modello di coerenza del territorio montano.

1. Il Sistema statistico regionale (SI.STA.R.) Lazio, anche con la partecipazione di enti scientifici aventi particolari competenze in materia, determina un modello di coerenza del territorio montano attraverso elaborazioni statistiche, sulla base di indicatori che tengano conto degli aspetti inerenti:

- a) alla variabile altimetrica e clivometrica connessa all'elemento climatico;
- b) all'integrazione territoriale;
- c) alla situazione socio-economica;
- d) alla fragilità ecologica e ai rischi ambientali;
- e) alla situazione demografica;
- f) all'andamento geomorfologico.

2. [La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, approva il modello di cui al comma 1] [13](#).

[13](#) Comma abrogato dall'art. 4, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

Art. 6 Variazione delle zone omogenee, modificazioni delle Comunità montane e delle fasce altimetriche.

[1. La Regione, sulla base del modello di cui all'articolo 5, sentite le Comunità montane ed i comuni interessati, può provvedere con legge, a cadenza quinquennale, alla ridelimitazione delle zone omogenee di cui all'allegato A ed alle variazioni delle fasce altimetriche di cui all'allegato B.

2. L'eventuale esclusione di comuni a seguito della ridelimitazione di cui al comma 1 può avvenire, per i comuni inseriti nelle zone omogenee di cui all'allegato A, limitatamente ai comuni parzialmente montani e ai nuovi comuni inseriti nelle Comunità montane elencati nell'allegato C] [14](#).

[14](#) Articolo abrogato dall'art. 5, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

Art. 7 Rapporti con i comuni esclusi dalla Comunità montana.

1. La Regione promuove la stipula di convenzioni tra la Comunità montana ed i comuni montani e parzialmente montani esclusi dalla comunità montana ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), al fine di **15**:

- a) gestire in modo coordinato l'intero territorio montano;
- b) assicurare l'unitarietà degli interventi di tutela e salvaguardia del territorio montano, nonché garantire l'attuazione degli interventi speciali nella parte classificata montana ricadente nel territorio del Comune escluso.

2. Per il fine di cui al comma 1, la convenzione disciplina, tra l'altro, le forme di partecipazione alle scelte programmatiche riguardanti gli interventi.

3. La convenzione di cui al comma 1 può avere altresì come contenuto eventuale:

- a) l'affidamento, da parte del Comune alla Comunità montana, della gestione degli interventi nel territorio montano;
- b) la partecipazione a servizi svolti in forma associata.

15 Alinea così modificato dall'art. 6, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

Capo II - Ruolo delle comunità montane

Art. 8 Finalità, funzioni e compiti della Comunità montana.

1. La Comunità montana promuove ai sensi dell'art. 28 della L. n. 142/1990 lo sviluppo socio-economico del proprio territorio e persegue l'armonico equilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane attraverso l'attuazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico, di cui all'articolo 30, al fine di **16**:

- a) garantire, d'intesa con gli altri enti operanti sul territorio, adeguati servizi capaci di incidere sulla qualità della vita;
- b) promuovere lo sviluppo di attività economico - produttive presenti sul territorio, la valorizzazione delle risorse endogene e la tutela delle produzioni tipiche della zona omogenea;
- c) concorrere, nell'ambito della legislazione vigente, alla difesa del suolo ed alla difesa ambientale;
- d) tutelare e valorizzare la cultura e le tradizioni locali e favorire la preparazione culturale e professionale delle popolazioni montane.

2. La Comunità montana esercita ai sensi dell'art. 29 della L. n. 142/1990 le funzioni ad essa attribuite dalle leggi nazionali e regionali e quelle ad essa delegate da Regione, Provincia, comuni ed in particolare **17**:

- a) gestisce ed attua gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla normativa dell'Unione europea e dalle leggi nazionali e regionali;
- b) esercita, secondo le procedure previste dall'articolo 36, le funzioni proprie dei comuni, o ad essi delegate, che i comuni sono tenuti o decidono di esercitare in forma associata;
- c) concorre alla formazione del piano territoriale di coordinamento provinciale e metropolitano attraverso le indicazioni urbanistiche contenute nel piano pluriennale di sviluppo socio-economico di cui all'articolo 30 ed esprime il parere sui programmi pluriennali provinciali e metropolitano, nonché sul piano territoriale di coordinamento provinciale e metropolitano;
- d) partecipa all'intesa di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, sui piani ed i programmi relativi alle aree contigue alle aree naturali protette;
- e) promuove progetti ed iniziative di salvaguardia ambientale e tutela della fauna e della flora da sottoporre agli enti di gestione delle aree naturali protette;

- f) esprime pareri di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 97/1994, in materia faunistico - venatoria;
- g) adotta il piano intercomunale emergenza di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- h) concorre alla formazione del Sistema informativo della montagna disciplinato dal Ministero per le politiche agricole.

3. [La Comunità montana favorisce la fusione di tutti o parte dei comuni ricadenti nella zona omogenea e può trasformarsi, secondo le procedure di cui all'articolo 37, in unione di comuni, senza che vengano meno le finalità perseguite e le funzioni esercitate in quanto Comunità montana] [18](#).

[16](#) Alinea così modificato dall'art. 7, comma 1, lettera a), L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

[17](#) Alinea così modificato dall'art. 7, comma 1, lettera b), L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

[18](#) Comma abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera c), L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

Art. 9 Funzioni e compiti delegati

1. Sono delegate alle Comunità montane le funzioni amministrative in materia di:

- a) opere di sistemazione idraulico - forestale comportanti interventi di inerbimento, cespugliamento e rimboschimento nonché interventi di bioingegneria naturalistica volti al consolidamento dei versanti ed alla difesa del suolo dell'erosione e dal dilavamento provocato dalle acque di scorrimento;
- b) opere di miglioramento, avviamento ad alto fusto, cure colturali o di manutenzione dei boschi;
- c) opere per la costituzione di vivai forestali permanenti o provvisori;
- d) opere forestali di prevenzione e lotta agli incendi boschivi;
- e) opere per la realizzazione di piste forestali ad esclusivo servizio della esecuzione e manutenzione delle opere di cui alle lettere a), b), c), e d);
- f) gestione, manutenzione, e conservazione delle foreste demaniali regionali, tutela, assistenza tecnica e ricomposizione ambientale del patrimonio boschivo, secondo i criteri stabiliti dalla Regione;
- g) promozione dei prodotti del sottobosco;
- h) incremento del patrimonio foraggiero e miglioramento dei pascoli e dei rifugi;
- i) tutela e valorizzazione dei prodotti tipici del territorio montano;
- l) promozione delle iniziative e delle attività economiche nelle zone montane con particolare riguardo a:
 - 1) attività imprenditoriali locali anche giovanili nel campo silvo-pastorale;
 - 2) recupero e sviluppo delle terre incolte e abbandonate;
- m) interventi per la promozione del turismo rurale nelle zone montane.

2. Le province possono subdelegare alle Comunità montane le funzioni relative alla bonifica montana.

Capo III - Strumenti di cooperazione e concertazione. Ruolo del Club alpino italiano

Art. 10 Conferenza della montagna.

1. È istituita la conferenza della montagna, di seguito denominata conferenza, quale strumento di cooperazione e di concertazione anche ai fini della individuazione o ridelimitazione delle zone omogenee ai sensi dell'art. 2, nonché della promozione e del coordinamento delle iniziative delle Comunità montane [19](#).

2. La conferenza è composta da:

- a) il Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, l'assessore regionale competente in materia di rapporti con gli enti locali;
- b) il presidente della commissione consiliare regionale competente in materia di enti locali;
- c) i presidenti delle Comunità montane o loro delegati;
- d) la giunta esecutiva della delegazione regionale dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (U.N.C.E.M.);
- e) i presidenti delle province del Lazio.

3. La conferenza è presieduta e convocata almeno due volte l'anno dal Presidente della Giunta regionale, o per sua delega, dall'assessore regionale competente in materia di rapporti con gli Enti locali.

3-bis. Ai soli fini della concertazione prevista dall'articolo 28, comma 3, della L. n. 142/1990, per l'individuazione o ridelimitazione delle zone omogenee ai sensi dell'articolo 2, la Conferenza è integrata con i sindaci dei comuni interessati all'inclusione o all'esclusione dalle zone omogenee stesse sulla base della proposta in discussione [20](#).

[19](#) Comma così modificato dall'art. 8, comma 1, lettera a), L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

[20](#) Comma aggiunto dall'art. 8, comma 1, lettera b), L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

Art. 11 Consulta della montagna.

[1. È istituita la consulta della montagna quale organo consultivo della conferenza sulle iniziative delle Comunità montane.

2. La consulta è composta dai rappresentanti delle organizzazioni di categoria dell'agricoltura, del turismo, del commercio, dell'artigianato e delle associazioni ambientaliste, sociali e del Club alpino italiano (C.A.I.) ed è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazioni fatte dalle organizzazioni e dalle associazioni.

3. La consulta è presieduta e convocata dall'assessore competente in materia di rapporti con gli enti locali almeno due volte l'anno] [21](#).

[21](#) Articolo abrogato dall'art. 7, L.R. 12 gennaio 2001, n. 4.

Art. 12 Club alpino italiano.

[1. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, la Regione riconosce la funzione culturale e sociale svolta dal C.A.I., in conformità con i principi enunciati dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91 (Riordinamento del Club alpino italiano), e successive modificazioni ed integrazioni ed individua, in questo senso, la delegazione regionale del CAI del Lazio come organo di riferimento] [22](#).

[22](#) Articolo abrogato dall'art. 7, L.R. 12 gennaio 2001, n. 4.

Capo IV - Ordinamento e servizi

Art. 13 Statuto.

1. La Comunità montana delibera il proprio statuto, tenendo conto degli statuti dei comuni che ne fanno parte, secondo le modalità di cui al presente articolo [23](#).

2. [Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi statali e regionali, determina tra l'altro:

- a) la denominazione, la sede, lo stemma e il gonfalone dell'ente;
- b) i criteri di validità delle sedute e le modalità di votazione del consiglio;

- c) le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente ed in particolare le attribuzioni degli organi;
- d) le forme di collaborazione fra la Comunità montana, i comuni e gli altri enti operanti sul territorio;
- e) le forme della partecipazione popolare e dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi;
- f) le modalità di elezione ed i compiti del difensore civico, qualora lo statuto stesso ne preveda l'istituzione] [24](#).

3. Lo statuto e le sue modificazioni sono deliberati dall'organo rappresentativo della montana, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successiva seduta da tenersi entro trenta giorni, e lo statuto o le eventuali modifiche sono deliberati se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati [25](#).

3-bis. In caso di revisione o di nuova costituzione, le Comunità montane adeguano ove necessario, ovvero deliberano il proprio statuto, entro sessanta giorni dalla data di insediamento dei relativi organi rappresentativi. Decorso inutilmente tale termine si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 45, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo [26](#).

4. Lo statuto è soggetto a controllo di legittimità del comitato regionale di controllo, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nell'albo pretorio della comunità montana [27](#).

[23](#) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 1, lettera a), L.R. 3 gennaio 2000, n. 1. Il testo originario era così formulato: «1. La Comunità montana delibera il proprio statuto ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge n. 142/1990, tenendo conto degli statuti dei comuni che ne fanno parte e previa acquisizione del parere dei comuni medesimi da esprimere nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della relativa proposta.

Trascorsi inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.».

[24](#) Comma abrogato dall'art. 9, comma 1, lettera b), L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

[25](#) Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, lettera c), L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

[26](#) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 1, lettera d), L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

[27](#) Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, lettera e), L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

Art. 14 Regolamenti.

[1. La Comunità montana delibera, entro un anno dalla data di entrata in vigore dello statuto, nel rispetto delle leggi statali, regionali e dello statuto stesso, i regolamenti per l'organizzazione e il funzionamento dei propri organi e uffici, per l'esercizio delle funzioni istituzionali e per garantire l'accesso e la partecipazione dei cittadini ai documenti amministrativi] [28](#).

[28](#) Articolo abrogato dall'art. 10, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

Art. 15 Organi della Comunità montana.

[1. La Comunità montana, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della L. n. 142/1990, ha un organo rappresentativo, un organo esecutivo ed un presidente] [29](#).

[29](#) Articolo così sostituito dall'art. 11, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1, poi abrogato dall'art. 9, comma 1, lettera a), L.R. 2 dicembre 2008, n. 20. Il testo originario così sanciva: «Art. 15. Organi della Comunità montana. 1. Sono organi della Comunità montana:

- a) il consiglio;
- b) la giunta;
- c) il presidente.».

Art. 16 Organo rappresentativo.

[1. L'organo rappresentativo della Comunità montana svolge un ruolo di indirizzo e controllo politico - amministrativo dell'ente ed esercita le competenze ad esso attribuite dallo statuto della Comunità montana in analogia alle competenze dei consigli comunali.

2. L'organo rappresentativo della Comunità montana ha una durata pari a quella prevista da leggi nazionali per i consigli degli altri enti locali.

3. L'organo rappresentativo della Comunità montana nella prima seduta procede alla convalida dei propri componenti.

4. Il numero dei rappresentanti di ciascun Comune nell'organo rappresentativo è stabilito dallo statuto della Comunità montana. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni statutarie, ciascun Comune è rappresentato da tre componenti eletti dai rispettivi consigli comunali con il sistema del voto limitato ad una preferenza garantendo la rappresentanza delle minoranze nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa statale in materia di ordinamento degli enti locali [30](#).

5. In caso di revisione o nuova costituzione delle Comunità montane, la prima seduta dell'organo rappresentativo delle Comunità stesse è convocata dal Presidente della Giunta regionale ed è presieduta dal componente più anziano di età] [31](#).

[30](#) Comma così modificato dall'art. 3, L.R. 12 gennaio 2001, n. 4.

[31](#) Articolo così sostituito dall'art. 12, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1, poi abrogato dall'art. 9, comma 1, lettera a), L.R. 2 dicembre 2008, n. 20. Il testo originario così prevedeva: «Art. 16. Composizione ed elezione del consiglio. 1. Il consiglio della Comunità montana è composto da consiglieri comunali rappresentanti dei comuni che ne fanno parte.

2. Ciascun Comune è rappresentato da tre consiglieri, di cui uno espresso dalla minoranza, eletti con votazioni separate.

3. I comuni a gestione commissariale sono rappresentati dal commissario.

4. Lo statuto delle Comunità montane costituite da due comuni può prevedere che i comuni stessi siano rappresentati ciascuno da sei consiglieri, di cui due espressi dalla minoranza, eletti con votazioni separate.».

Art. 17 Durata in carica, rinnovo e insediamento del consiglio.

[1. Il consiglio della Comunità montana ha durata pari a quella prevista da leggi nazionali per gli altri enti locali. Nel caso di rinnovo della maggioranza dei consigli dei comuni costituenti la Comunità montana si procede unicamente alla elezione della giunta della comunità stessa.

2. Il consiglio della Comunità montana si intende costituito o rinnovato con l'avvenuta designazione dei rappresentanti di almeno quattro quinti dei comuni interessati.

3. La prima seduta del consiglio è convocata dal presidente della giunta uscente entro quindici giorni dal verificarsi delle circostanze di cui al comma 2 ed è presieduta dal consigliere più anziano di età.

4. Il consiglio della Comunità montana nella prima adunanza procede alla convalida dei consiglieri ed elegge, ove previsto dallo statuto, il presidente del consiglio. Nel caso in cui lo statuto non preveda il presidente del consiglio questo è presieduto dal presidente della giunta.

5. Qualora al momento dell'insediamento non risultino eletti tutti i membri del consiglio, questo è integrato automaticamente con la designazione dei restanti rappresentanti ed il consiglio procede alla convalida nella prima seduta successiva al ricevimento della designazione.

6. In caso di rinnovo dei consigli comunali nel corso della durata del consiglio della Comunità montana, i comuni interessati devono procedere alla nomina dei propri rappresentanti con le procedure di cui all'articolo 16. Il consiglio procede alla convalida nella prima seduta successiva al ricevimento della designazione.

7. Fatti salvi i casi di cui all'articolo 16, comma 3, i componenti cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del consiglio comunale continuano ad esercitare le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.

8. Le norme regolamentari per il funzionamento del consiglio disciplinano la dichiarazione di appartenenza dei consiglieri ai gruppi consiliari e la nomina dei capogruppo.

9. Dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali cui sia interessata la maggioranza dei comuni costituenti la Comunità montana, il consiglio e la giunta limitano ad adottare gli atti urgenti e improrogabili, fino, rispettivamente, al raggiungimento del quorum di cui al comma 2 ovvero all'elezione dalla nuova giunta. Restano comunque in carica, senza necessità di nuova convalida, i consiglieri eletti nei comuni nei quali non sono rinnovati i consigli] [32](#).

[32](#) Articolo abrogato dall'art. 13, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

Art. 18 Ineleggibilità, incompatibilità, cessazione e sostituzione dei consiglieri.

[1. In materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere della Comunità montana si applicano, in quanto compatibili, le norme statali vigenti in materia di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere comunale e provinciale.

2. I singoli componenti del consiglio della Comunità montana cessano dalla carica in seguito a:

- a) dimissioni;
- b) perdita della qualità di consigliere comunale;
- c) decesso;
- d) altre cause previste dalla legge o dallo statuto.

3. Alla sostituzione dei consiglieri della Comunità montana cessati dalla carica ai sensi del comma 2 provvede il consiglio comunale interessato, nella seduta immediatamente successiva al ricevimento della comunicazione della vacanza] [33](#).

[33](#) Articolo abrogato dall'art. 14, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

Art. 19 Competenze del consiglio.

[1. Il consiglio della Comunità montana è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo dell'ente.

2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) lo statuto dell'ente e i regolamenti, con esclusione di quelli di cui all'articolo 25, comma 3;
- b) la convalida dei consiglieri;
- c) il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, i programmi annuali operativi e gli altri atti di carattere programmatico;
- d) lo schema - tipo del disciplinare per l'esercizio in forma associata di funzioni comunali da parte della Comunità montana;
- e) i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni;
- f) i conti consuntivi;
- g) le convenzioni e le altre forme di cooperazione o associative previste dal capo VIII della legge n. 142/1990;
- h) l'individuazione delle forme di gestione dai servizi pubblici di competenza delle Comunità montane in conformità dell'articolo 22 della legge n. 142/1990;

i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione di beni e servizi di carattere continuativo, nonché la contrazione dei mutui;

l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari e le relative permutate;

m) gli appalti e le concessioni di opere che non siano previsti espressamente in atti già delineati dal consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione;

n) altri atti previsti dallo statuto.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via di urgenza da altri organi della Comunità montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio, a pena di decadenza, nei sessanta giorni successivi.

4. Il consiglio delibera secondo i criteri di validità delle sedute e le modalità di votazione stabilite dallo statuto] [34](#).

[34](#) Articolo abrogato dall'art. 15, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

Art. 20 Organo esecutivo.

[1. Le competenze, il numero dei componenti e le modalità di elezione dell'organo esecutivo della Comunità montana sono stabiliti dallo statuto.

2. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni statutarie di cui al comma 1, l'organo rappresentativo della Comunità montana elegge il presidente e gli altri componenti dell'organo esecutivo, con unica votazione, sulla base di un documento programmatico, contenente la lista dei candidati alle suddette cariche, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati alla Comunità montana nell'ambito dei limiti fissati dalla vigente normativa statale in materia di ordinamento degli enti locali [35](#)] [36](#).

[35](#)Comma così modificato dall'art. 4, L.R. 12 gennaio 2001, n. 4.

[36](#) Articolo così sostituito dall'art. 16, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1, poi così modificato come indicato nella nota che precede e infine abrogato dall'art. 9, comma 1, lettera a), L.R. 2 dicembre 2008, n. 20. Il testo originario così sanciva: «Art. 20. Composizione ed elezione della giunta. 1. La giunta della Comunità montana è composta dal presidente, dal vicepresidente e da un numero di assessori stabilito dallo Statuto, non superiore a tre per le Comunità montane costituite da meno di otto comuni, non superiore a cinque per le Comunità montane costituite da un numero di comuni compreso tra nove e quattordici comuni, non superiore a sette per le Comunità montane costituite da più di quattordici comuni.

2. Possono essere eletti quali componenti della giunta anche cittadini non facenti parte del consiglio della Comunità montana, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale. In tale caso gli stessi componenti partecipano alle sedute del consiglio senza diritto di voto.

3. Nella prima adunanza, subito dopo le operazioni di convalida dei consiglieri e l'eventuale elezione del presidente del consiglio, il consiglio della Comunità montana elegge, con unica votazione, il presidente, il vicepresidente e gli assessori della giunta, sulla base di un documento programmatico contenente la lista dei candidati alle suddette cariche e sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati alla Comunità montana. Il documento è illustrato dal candidato alla carica di presidente della giunta.

4. L'elezione avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Comunità montana. Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede all'indizione di tre successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro sessanta giorni dalla convalida dei consiglieri. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza richiesta, il consiglio è sciolto con decreto del Presidente della Giunta regionale.

5. In caso di decadenza della giunta a norma dell'articolo 21, si procede alla elezione della nuova giunta entro sessanta giorni dalla data del verificarsi dell'evento che ha causato la decadenza stessa.».

Art. 21 Decadenza, mozione di sfiducia, revoca e sostituzione dei

componenti della giunta.

[1. Le dimissioni o la cessazione per altra causa del presidente o di oltre la metà degli assessori della Comunità montana comporta la decadenza dell'intero organo. La giunta decaduta continua a svolgere le proprie funzioni fino alla elezione del nuovo organo con le procedure di cui all'articolo 20.

2. Il presidente, il vicepresidente e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale, con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Comunità montana. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3. Singoli componenti della giunta possono essere revocati dal consiglio, su proposta del presidente della giunta, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

4. Alla sostituzione dei componenti della giunta revocati ovvero dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa provvede il consiglio su proposta del presidente della giunta, nella prima seduta successiva, e comunque non oltre dieci giorni dal verificarsi dell'evento] [37](#).

[37](#) Articolo abrogato dall'art. 17, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

Art. 22 Rimozione e sospensione dei componenti della giunta.

[1. I componenti della giunta e il presidente della Comunità montana possono essere rimossi dalla carica a norma dell'articolo 40 della legge n. 142/1990] [38](#).

[38](#) Articolo abrogato dall'art. 17, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

Art. 23 Competenze della giunta.

[1. La giunta della Comunità montana compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite dallo statuto al presidente della giunta, al segretario o ai dirigenti.

2. La giunta svolge funzione propositiva nei confronti del consiglio, ne attua gli indirizzi generali e riferisce annualmente al consiglio stesso sulla propria attività.

3. La giunta è competente ad adottare i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

4. La giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti] [39](#).

[39](#) Articolo abrogato dall'art. 17, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

Art. 24 Il presidente.

[1. Il presidente della Comunità montana rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio ove lo statuto non preveda il presidente del consiglio, convoca e presiede la giunta coordinandone l'attività, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, all'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione, dalla provincia, dalla città metropolitana, dai comuni nonché all'esecuzione degli atti.

2. Spettano al presidente le altre competenze attribuitegli dalle leggi e dallo statuto] [40](#).

[40](#) Articolo abrogato dall'art. 17, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

Art. 25 Revisore dei conti.

[1. Il consiglio della Comunità montana elegge a maggioranza assoluta dei propri membri un revisore dei conti scelto tra gli iscritti:

- a) nel ruolo nazionale dei revisori ufficiali dei conti;
- b) negli albi dei dottori commercialisti operanti nel Lazio;

c) negli albi dei ragionieri operanti nel Lazio.

2. Il revisore dei conti dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile una sola volta. Il revisore dei conti ha diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'ente.

3. Il revisore dei conti, secondo procedure determinate dallo statuto e dai regolamenti, collabora con il consiglio nella funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo la relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. In tale relazione sono formulati anche rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. Il revisore dei conti risponde della verità delle proprie attestazioni e adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario; ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio] [41](#).

[41](#) Articolo abrogato dall'art. 17, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

Art. 26 Organizzazione degli uffici e del personale.

[1. In ordine al trattamento giuridico ed economico del personale della Comunità montana ed alla nomina del segretario e dei dirigenti si applicano le norme di cui all'articolo 51 della legge n. 142/1990 e la disciplina prevista dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell' articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni] [42](#).

[42](#) Articolo abrogato dall'art. 17, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

Art. 27 Il segretario della Comunità montana.

[1. La Comunità montana ha un segretario, al quale competono le funzioni di cui all'articolo 53 della legge n. 142/1990.

2. Per lo svolgimento di funzioni vicarie, lo statuto ed il regolamento possono prevedere un vicesegretario che coadiuva il segretario e lo sostituisce in caso di vacanza, assenza o impedimento] [43](#).

[43](#) Articolo abrogato dall'art. 17, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

Art. 28 Disposizioni in materia di responsabilità.

[1. Per gli amministratori e per il personale della Comunità montana si osservano le disposizioni in materia di responsabilità previste dagli articoli 53 e 58, commi 1, 2 e 4, della legge n. 142/1990] [44](#).

[44](#) Articolo abrogato dall'art. 17, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

Art. 29 Forme di gestione - Aziende speciali - Istituzioni.

[1. La Comunità montana provvede alla gestione dei servizi pubblici di propria competenza nelle forme previste dall'articolo 22 della legge n. 142/1990] [45](#).

[45](#) Articolo abrogato dall'art. 17, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

Capo V - Piano pluriennale di sviluppo programmi annuali operativi progetti speciali integrati

Art. 30 Piano pluriennale di sviluppo socio-economico (45).[46](#)

1. La Comunità montana adotta il piano pluriennale di sviluppo socio-economico di cui all'articolo 29 della legge n. 142/1990, secondo le modalità previste dalla presente legge.

2. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ha durata quinquennale. Il piano può essere

modificato ed aggiornato nel corso della sua validità.

3. L'organo esecutivo della Comunità montana adotta lo schema di piano pluriennale di sviluppo socio-economico, in coerenza con gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale regionale, ivi compresa quella paesistica, nonché tenendo conto delle previsioni dei programmi pluriennali provinciali o metropolitano di sviluppo economico-sociale e del relativo piano territoriale di coordinamento, ove esistenti [47](#).

4. Lo schema del piano pluriennale di sviluppo socio-economico è pubblicato entro quindici giorni dalla adozione secondo le modalità fissate dallo statuto delle Comunità montane.

5. Entro trenta giorni dalla pubblicazione, i comuni delle Comunità montane esprimono il parere sullo schema di piano pluriennale di sviluppo socio-economico predisposto dalla giunta. Si prescinde dal parere se questo non è reso nel termine fissato.

6. L'organo rappresentativo della Comunità montana adotta il piano pluriennale di sviluppo socio-economico e lo trasmette, corredato di ogni utile documentazione, alla Provincia o alla città metropolitana, che lo approva entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Il piano è trasmesso altresì alla Regione [48](#).

7. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico si considera approvato se nel termine di cui al comma 6 la Provincia o la città metropolitana non lo respinge o non richiede chiarimenti o modificazioni. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico si considera altresì approvato se la Provincia o la città metropolitana non lo respinge entro sessanta giorni dal ricevimento dei chiarimenti e delle modificazioni richieste. I chiarimenti possono essere richiesti una sola volta [49](#).

8. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per le variazioni e gli aggiornamenti del piano pluriennale di sviluppo socio-economico.

[46](#) In deroga a quanto previsto dal presente articolo, vedi, art. 32, comma 1, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

[47](#) Comma così modificato dall'art. 31, comma 1, lettera b), L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

[48](#) Comma così modificato dall'art. 31, comma 1, lettera a), L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

[49](#) L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'art. 18, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

Art. 31 Contenuti del piano pluriennale di sviluppo socio-economico.

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico prevede le indicazioni urbanistiche di cui all'articolo 29, comma 4, della legge n. 142/1990 e, tra l'altro, le opere e gli interventi concernenti:

- a) il riassetto idrogeologico, la sistemazione idraulico - forestale, l'uso delle risorse idriche nonché la bonifica montana, qualora le relative funzioni siano subdelegate dalla provincia, secondo quanto previsto nei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e successive modificazioni ed alla legge regionale 7 ottobre 1996, n. 39;
- b) lo sviluppo e l'utilizzo delle risorse proprie dei territori montani, sotto l'aspetto produttivo ed ambientale, in modo che sia garantito l'utilizzo plurimo ed integrato delle terre di proprietà pubblica;
- c) la promozione di un adeguato assetto socio-strutturale delle aziende che consenta livelli di reddito e condizioni di vita comparabili a quelli delle altre zone;
- d) la diversificazione delle fonti di reddito, mediante l'incentivazione di attività turistiche, artigianali, di protezione e conservazione dello spazio naturale e lo sviluppo di colture alternative;
- e) la realizzazione di interventi per la tutela, la gestione e la conservazione del territorio, dell'edilizia e paesaggio rurale e montano, del patrimonio monumentale e dei centri storici;
- f) la tutela della qualità e tipicità dei prodotti agro-alimentari di montagna, al fine di una loro

conveniente collocazione sul mercato.

3. Il piano pluriennale costituisce l'unitario strumento di programmazione della Comunità montana. Esso individua gli strumenti tecnici e finanziari idonei a consentire la realizzazione delle opere e degli interventi in ordine di priorità secondo l'elencazione di cui al comma 1. La Giunta regionale, ai fini di una omogeneità di elaborazione e di lettura, predispone appositi schemi di riferimento.

4. Al piano pluriennale si raccordano, o costituiscono motivo di variante dello stesso, gli interventi speciali per la montagna previsti, nell'ambito della sua validità temporale, dalla normativa della Comunità europea, dello Stato e della Regione, rientranti nella competenza della Comunità montana.

Art. 32 Carta di destinazione d'uso del territorio.

1. Al fine di realizzare un quadro conosciuto complessivo del territorio montano e delle implicazioni derivanti dalle opere e dagli interventi previsti nei vari settori di attività, la Comunità montana adotta una carta di destinazione d'uso del proprio territorio in cui sono rappresentati, anche in forma grafica, con riferimento al territorio, i contenuti del piano pluriennale di sviluppo socio-economico, nonché delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti pianificatori e programmatori degli altri enti territoriali. In particolare, la carta indica, evidenziando le terre di proprietà pubblica, le aree di prevalente interesse agro silvo-pastorale e di particolare pregio ambientale e paesistico, le linee di uso delle risorse primarie e dello sviluppo residenziale, produttivo, terziario, turistico, la rete delle infrastrutture aventi rilevanza territoriale, la copertura e la natura del suolo, la stabilità dei versanti.

2. Per i fini di cui al comma 1, la carta, per uniformità di programmazione, può estendersi ai territori montani non ricadenti in Comunità montana, previa intesa con i comuni interessati.

3. La carta di destinazione d'uso del territorio, elaborata sulla base cartografica regionale in scala 1:10.000, è adottata contestualmente al piano pluriennale di sviluppo socio-economico, con le modalità di cui all'articolo 30.

Art. 33 Programmi annuali operativi di esecuzione.

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico è realizzato mediante programmi annuali operativi, articolati in progetti che possono riguardare anche lo sviluppo e l'utilizzo plurimo ed integrato delle terre di proprietà pubblica.

2. Il programma annuale operativo integra la relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione della Comunità montana e contiene, con riferimento a ciascun progetto:

- a) l'individuazione degli interventi in cui il progetto si concretizza, con specificazione delle opere fisiche, dei servizi, degli incentivi e dei contributi finanziari relativi alla sua attuazione;
- b) la definizione dell'area territoriale su cui il progetto agisce;
- c) la descrizione del procedimento per l'attuazione del progetto, con specificazione delle strutture pubbliche o degli enti incaricati di attuarlo e delle relative forme di affidamento;
- d) l'insieme dei dati di carattere economico e sociale relativi al progetto;
- e) l'analisi di risorse umane e finanziarie occorrenti nonché la qualificazione dell'onere finanziario complessivo ed il relativo sviluppo per l'arco di tempo entro il quale se ne prevede l'attuazione;
- f) l'indicazione delle coperture finanziarie con riferimento al bilancio annuale e le modalità di impiego delle risorse;
- g) le procedure per l'eventuale modificazione del progetto durante le fasi di attuazione, per esigenze di carattere finanziario o di altra natura;
- h) le modalità di controllo nelle varie fasi di attuazione del progetto.

3. Il programma annuale operativo è trasmesso alla Regione, alla Provincia o alla città metropolitana

ed ai comuni, ai fini del relativo finanziamento, a norma dell'articolo 29, comma 6, della legge n. 142/1990 e degli articoli 57 e 58.

Art. 34 Progetti speciali integrati.

1. La Regione finanzia o concorre a finanziare progetti speciali integrati presentati dalla Comunità montana, coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio-economico e della carta di utilizzazione del territorio, idonei a promuovere lo sviluppo economico-sociale ed occupazionale, nonché la tutela del patrimonio storico, culturale e ambientale.
2. Alla realizzazione dei progetti speciali integrati possono concorrere altri enti, pubblici e privati, interessati alla promozione economico e sociale della Comunità montana.
3. I rapporti e gli impegni per la realizzazione di progetti speciali integrati, qualora concorrano più soggetti al loro finanziamento, sono regolati da apposito accordo di programma da approvarsi con decreto dal Presidente della Giunta regionale ove alla spesa concorra la stessa regione.
4. L'ammissibilità e la priorità dei progetti speciali integrati al finanziamento o al cofinanziamento e la misura dell'intervento sono determinate dalla Giunta regionale su proposta di un nucleo di valutazione tecnica appositamente costituito e a cui partecipa un rappresentante delle Comunità montane designato dalla delegazione regionale dell'U.N.C.E.M., tenendo conto:
 - a) della localizzazione rispetto alle fasce territoriali di cui all'articolo 4, comma 2;
 - b) della ricaduta economica ed occupazionale dell'intervento;
 - c) dei benefici ambientali che ne derivano.
5. Il nucleo di valutazione tecnica, di cui al comma 4, è nominato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il nucleo di valutazione tecnica può disporre l'audizione delle Comunità montane proponenti.

Capo VI - Rapporti istituzionali - controlli

Art. 35 Rapporti con altri enti.

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale dei vari interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, o si debbano acquisire intese, concertati nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, può essere indetta una conferenza di servizi, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni.

Art. 36 Gestione da parte della Comunità montana di funzioni proprie dei comuni, o ad essi delegate, da esercitare in forma associata.

1. I comuni ricadenti in ciascuna delle zone omogenee di cui all'allegato A della presente legge organizzano l'esercizio associato di funzioni proprie e delegate e la gestione associata di servizi comunali, nei settori di competenza, a livello di Comunità montana, con particolare riguardo ai seguenti settori:
 - a) gestione dei rifiuti urbani, sempre che, con riferimento ai rifiuti urbani non pericolosi, l'ambito territoriale della Comunità montana coincida con un ambito o sottoambito territoriale ottimale individuati ai sensi degli articoli 7 e 11 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27;
 - b) trasporto locale ed in particolare trasporto scolastico;
 - c) organizzazione del servizio di polizia urbana e rurale;
 - d) servizi sociali per gli anziani, nonché gestione delle attività socio assistenziali ai sensi della legge

regionale 9 settembre 1996, n. 38 (Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio - assistenziali nel Lazio);

e) strutture sociali di orientamento e formazione per i giovani;

f) opere pubbliche di interesse collettivo;

g) interventi di ripristino ambientale;

h) controllo e gestione informatica della pianificazione urbanistica, territoriale e paesistica.

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, i consigli comunali approvano un disciplinare sulla base di uno schema tipo, definito dalla Comunità montana d'intesa con i comuni interessati, che stabilisce i fini, la durata dell'impegno, i rapporti finanziari, nonché gli obblighi e le garanzie reciproche tra i comuni e la Comunità montana.

3. Per la gestione di servizi di livello provinciale o di aree intercomunali che superino l'ambito della zona omogenea montana, la Comunità montana può essere delegata da tutti o parte dei propri comuni a far parte di consorzi tra enti locali, costituiti ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 142/1990, assorbendo le quote di partecipazione assegnate ai singoli comuni aderenti. In tal caso, il presidente della Comunità montana, o suo delegato, fa parte dell'assemblea del consorzio in rappresentanza dei comuni delegati alla Comunità montana.

4. La Comunità montana non può partecipare a consorzi qualora dei medesimi facciano parte tutti i comuni che la costituiscono.

5. I comuni possono delegare alle Comunità montane la facoltà di contrarre mutui, in loro nome e per loro conto, presso la cassa depositi e prestiti o presso altri istituti di credito, per la realizzazione di opere e l'attuazione di interventi aventi carattere sovracomunale, qualora tali opere ed interventi siano coerenti con le finalità del piano di sviluppo socio economico.

Art. 37 Unione dei comuni.

[1. In previsione della loro fusione i comuni della Comunità montana possono costituirsi in unione di comuni, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 26, 28 e 29, comma 8, della legge n. 142/1990, e dalla legge regionale 30 luglio 1996, n. 30 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali), anche in deroga ai limiti di popolazione, e senza che vengano meno le finalità perseguite e le funzioni esercitate in quanto Comunità montana.

2. La costituzione dell'unione può avvenire su proposta del consiglio della Comunità montana, da assumere a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati: L'atto costitutivo ed il regolamento dell'unione sono approvati con unica deliberazione dei singoli consigli comunali, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Gli organi dell'unione sono gli organi della Comunità montana, anche quando il potere di iniziativa è autonomamente assunto dai singoli comuni.

4. Nel caso di costituzione di unione di comuni fra due o più comuni facenti parte di una Comunità montana, la rappresentanza in seno alla stessa continua ad essere assicurata dai singoli comuni costituenti l'unione, salvo diversa espressa volontà dei comuni interessati] [50](#).

[50](#) Articolo abrogato dall'art. 19, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

Art. 38 Controlli sugli organi e sugli atti della Comunità montana.

[1. Alla Comunità montana si applicano le norme in materia di controllo sugli atti e sugli organi dettate per i comuni e per le province dagli articoli 39 e 40 della legge n. 142/1990 e dall'articolo 17, comma 33 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) e successive modificazioni] [51](#).

51 Articolo abrogato dall'art. 20, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

Capo VII - Provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo socio-economico delle zone montane

Art. 39 Gestione del patrimonio agroforestale.

1. Le Comunità montane promuovono la conservazione e la valorizzazione del patrimonio agroforestale pubblico e privato e di proprietà demaniale anche in applicazione di disposizioni dell'Unione europea, agendo attraverso:

- a) apposite convenzioni con i proprietari pubblici e privati;
- b) accordi di programma con enti pubblici;
- c) eventuale costituzione di consorzi forestali, anche in forma coattiva qualora lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata, finalizzati al rimboschimento o alla tutela ed alla migliore gestione dei boschi;
- d) attuazione di quanto disposto dall'articolo 9, comma 3, della legge n. 97/1994;
- e) cooperazione agroforestale;
- f) promozione della costituzione di imprese cooperative per l'utilizzo plurimo ed integrato dei terreni civici, secondo le previsioni di appositi progetti di sviluppo elaborati ai sensi dell'articolo 33, comma 1, cui partecipano, oltre all'ente titolare della terra, i titolari di eventuali diritti di uso civico nonché altri enti pubblici e privati.

2. La Regione promuove lo sviluppo dell'economia del legno, mediante previsioni contenute nel piano pluriennale di cui all'articolo 30, con l'obiettivo di migliorare lo sfruttamento delle risorse forestali.

3. Le Comunità montane e gli altri soggetti di cui al comma 1, mediante apposite convenzioni con la Regione, svolgono specifici compiti di tutela paesaggistica e di salvaguardia del territorio forestale, per favorirne la utilizzazione per fini agricoli, produttivi, turistici e ricreativi ed a tale scopo svolgono le seguenti attività:

- a) manutenzione delle superfici agroforestali abbandonate mediante le operazioni di sfalcio e pascolamento delle erbe, controllo delle erbe e degli arbusti infestati, controllo delle sistemazioni idraulico forestale esistente nelle strade e nei sentieri poderali;
- b) manutenzione in efficienza delle infrastrutture e manufatti a utilizzazione collettiva, quali: strade interpoderali, acquedotti rurali, sostegni e consolidamenti;
- c) sistemazione e manutenzione del territorio montano, attraverso lavori e forestazione, di ricostruzioni di piste forestali, di arginature e sistemazione idraulica, di riassetto idrogeologico, di sorveglianza e difesa del patrimonio boschivo degli incendi ed avversità atmosferiche.

4. Le Comunità montane possono affidare la realizzazione delle attività di cui al comma 3, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 17, comma 1, della legge n. 97/1994, ai coltivatori diretti singoli od associati che abbiano sede ed esercitano prevalentemente le loro attività nei comuni montani.

Art. 40 Piccole opere di manutenzione ambientale.

1. Le Comunità montane nell'ambito delle previsioni contenute nel piano pluriennale di cui all'articolo 30, anche in applicazione dell'articolo 7 della legge n. 97/1994, possono concedere contributi fino ad un massimo del 75 per cento dell'importo ritenuto ammissibile per piccole opere di manutenzione ambientale e di ripristino del paesaggio rurale concernenti le proprietà agro-silvo-pastorali.

2. I contributi possono essere concessi ai seguenti soggetti in ordine di preferenza:

- a) coltivatori diretti, singoli ed associati, imprenditori agricoli a titolo principale, cooperative agricole;

- b) imprenditori agricoli non a titolo principale, tra cui quelli operanti a tempo parziale;
- c) consorzi di miglioramento fondiario;
- d) altri soggetti riconosciuti idonei all'esecuzione dell'intervento.

Art. 41 Incentivi per l'insediamento nelle zone montane.

1. Allo scopo di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati di montagna, le Comunità montane possono concedere contributi sulle spese di trasferimento per la sede della propria attività produttiva, per acquisto e ristrutturazione di immobili da destinare a prima abitazione a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza a dimora abituale, unitamente alla propria attività economica, da comuni non montani a comuni montani aventi le caratteristiche di cui al comma 3 [52](#).
2. I benefici di cui al comma 1 sono concessi anche a coloro che, pur già residenti in Comune montano avente le caratteristiche di cui al comma 3, vi trasferiscono la propria attività da un Comune non montano [53](#).
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei comuni con meno di 5.000 abitanti, da individuare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge dalla Giunta regionale, sentite le Comunità montane a norma dell'articolo 19 della legge n. 97/1994.
4. Le Comunità montane, a valere sul finanziamento loro concesso ai fini dell'attuazione della presente legge, possono erogare contributi a favore di residenti in territori montani per allacciamenti telefonici di case sparse ed agglomerati non inclusi nelle zone perimetrate dai piani regolatori quali aree a prevalente destinazione residenziale. I fondi così disponibili possono essere utilizzati dalla Comunità montana anche per territori montani limitrofi, ancorché non ricadenti nella Comunità montana, previa convenzione con i comuni interessati.

[52](#) Comma così modificato dall'art. 21, comma 1, lettera a), L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

[53](#) Comma così modificato dall'art. 21, comma 1, lettera b), L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

Art. 42 Usi civici.

1. Nel caso di terreni gravati da usi civici ricadenti all'interno di una Comunità montana, l'ambito territoriale di cui all'articolo 10 della legge regionale 8 gennaio 1986, n. 8 (Istituzione dell'albo regionale dei periti, degli istruttori e dei tecnici per il conferimento di incarichi connessi ad operazioni in materia di usi civici) coincide con quello della Comunità montana stessa.
2. L'assessore regionale competente in materia di agricoltura propone l'affidamento degli incarichi per lo svolgimento delle operazioni di verifica demaniale, ai sensi dell'articolo 10, comma secondo della L.R. n. 8/1986, sentite le Comunità montane territorialmente competenti.

Art. 43 Agevolazioni per l'esercizio della pesca non professionale.

1. Per i residenti nei comuni facenti parte delle comunità montane e per i residenti nei territori montani dei comuni esclusi ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 142/1990, la tassa di concessione di cui al numero d'ordine 18 alla tariffa allegata alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 e successive modificazioni per l'esercizio della pesca di tipo B (sportiva o dilettantistica) è ridotta del 50 per cento [54](#).

[54](#) Articolo così modificato dall'art. 22, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1 e dall'art. 17, L.R. 13 aprile 2000, n. 20.

Art. 44 Interventi per la ricomposizione fondiaria e per i giovani agricoltori.

1. Al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, le Comunità montane possono concedere contributi a favore di coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale a copertura delle spese relative

agli atti di compravendita e permuta del terreno.

2. Al fine di favorire l'accesso dei giovani all'attività agricola, di evitare la frammentazione delle aziende agricole nelle zone montane, di favorire operazioni di ricomposizione fondiaria, ai sensi dell'articolo 13, comma 4 della legge n. 97/1994, la Regione e la cassa per la formazione della proprietà contadina, istituita con decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121 (Provvedimenti a favore di varie regioni dell'Italia meridionale e delle isole) accordano la preferenza nel finanziamento dell'acquisto dei terreni, sino alla concorrenza del 30 per cento delle disponibilità finanziarie, per la formazione della proprietà coltivatrice, ai seguenti beneficiari:

- a) coltivatori diretti di età compresa tra i diciotto e i quarant'anni, residenti nelle zone montane;
- b) eredi considerati affittuari, ai sensi dell'articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari) delle porzioni dei fondi rustici comprese nelle quote degli altri coeredi e residenti nelle zone montane, che intendono acquisire alla scadenza del rapporto di affitto le quote medesime secondo le modalità ed i limiti di cui agli articoli 4 e 5 della legge n. 97/1994;
- c) cooperative agricole con sedi in territori montani, nelle quali la compagine dei soci cooperatori sia composta per almeno il 30 per cento, da giovani di età compresa tra i diciotto e i quarant'anni residenti in comuni montani.

Art. 45 Vincolo di destinazione agricola.

1. I piani regolatori dei comuni montani non possono destinare ad usi non agricoli i suoli utilizzati per l'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali, ovvero dotati di infrastrutture ed impianti a supporto di esse, salvo che manchino possibilità di localizzazioni alternative e per interventi strettamente necessari alla realizzazione di servizi pubblici, ovvero per altre eccezionali esigenze, da motivarsi in modo circostanziato.

Art. 46 Turismo rurale in ambiente montano.

1. Allo scopo di valorizzare le potenzialità produttive, ricreative e culturali dell'ambiente rurale e naturale e la tutela dello stesso, nonché assicurare il mantenimento dell'attività agricola nelle zone montane, le Comunità montane promuovono lo sviluppo del turismo rurale mediante progetti per specifiche aree geografiche previsti dal piano pluriennale di cui all'articolo 30, nell'ambito dell'attività di programmazione regionale e provinciale, in particolare in materia di promozione turistica ed agrituristica.

2. Le Comunità montane possono concedere incentivi per l'attuazione di progetti di cui al comma 1 per la conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio, paesaggistico ed architettonico, nonché per il restauro dei centri storici e dei nuclei abitativi rurali, valorizzando le tipologie edilizie tradizionali.

Art. 47 Prodotti tipici, artigianato e mestieri tradizionali nelle zone montane.

1. La Giunta regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i prodotti alimentari e non alimentari tipici delle zone e della montagna laziale, i settori ed i mestieri tradizionali da considerare come espressioni autentiche della montagna laziale.

2. Le Comunità montane definiscono nel piano pluriennale di cui all'articolo 30 gli interventi e le azioni promozionali e di sostegno alla commercializzazione da realizzare per i prodotti di cui al comma 1 e per i prodotti agroalimentari che ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 97/1994 sono autorizzati a fregiarsi della menzione aggiuntiva «prodotto della montagna italiana», nonché i soggetti pubblici e privati interessati a tali interventi.

Art. 48 Agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali.

1. Ai fini delle concessioni delle agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali di cui all'articolo 16 della legge n. 97/1994, l'individuazione dei centri abitati con meno di cinquecento abitanti ricompresi in comuni montani con popolazione uguale o superiore a mille abitanti, è operata dalle Comunità montane.

Art. 49 Fiere e mercati.

1. Le Comunità montane esercitano, in conformità con quanto previsto dall'articolo 41, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato concernenti:

- a) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale;
- b) il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle manifestazioni di cui alla lettera a).

Art. 50 Trasporti.

1. I comuni montani possono delegare alle Comunità montane le funzioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale).

2. Al finanziamento del servizio di cui al comma 1 si provvede con quote del Fondo regionale trasporti attribuite ai relativi comuni dall'articolo 30 della L.R. n. 30/1998.

Art. 51 Valorizzazione della cultura della montagna laziale.

1. La Regione, sentite le Comunità montane, provvede ad istituire e sostenere centri per la documentazione, la tutela e la valorizzazione delle espressioni della cultura dell'area montana laziale.

Art. 52 Servizio scolastico.

1. I comuni e le Comunità montane nell'ambito delle rispettive competenze collaborano con l'amministrazione statale, la Regione e le province nel realizzare un equilibrato sviluppo del servizio scolastico del territorio, mediante accordi di programma attuati al livello provinciale previa intesa con l'autorità scolastica provinciale.

2. Agli accordi di programma, di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili e non espressamente derogate, le disposizioni di cui all'articolo 27 della legge n. 142/1990.

Art. 53 Decentramento attività e servizi.

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana direttive per il decentramento nei comuni montani, di attività e servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 97/1994.

Art. 53-bis Aiuti alle imprese.

1. Gli aiuti alle imprese previsti dalla presente legge sono concessi, in relazione alle singole misure, nei limiti delle percentuali e per le spese ritenute ammissibili dalle specifiche normative comunitarie.

2. Gli aiuti sono cumulabili con altri regimi di aiuto nei limiti dei massimali di aiuto consentiti, in relazione alle singole misure, dalle specifiche normative comunitarie [55](#).

[55](#) Articolo aggiunto dall'art. 23, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

Capo VIII - Sistema informativo

Art. 54 Trasmissione dati.

1. I comuni interessati trasmettono alla competente struttura regionale i dati relativi alla superficie dei

territori classificati montani come risultanti dai verbali della commissione censuaria centrale, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni, ed alla popolazione ivi residente, costituenti oggetto delle pubblicazioni ufficiali dell'U.N.C.E.M.

Art. 55 Informatica e telematica.

1. Per superare le difficoltà che le popolazioni montane incontrano per usufruire di alcuni servizi di amministrazioni pubbliche e di enti che gestiscono servizi di interesse pubblico e che non hanno uffici decentrati nei comuni montani, la Regione, in applicazione dell'articolo 24 della legge n. 97/1994, d'intesa con le Comunità montane, promuove accordi con le amministrazioni e gli enti interessati, al fine di realizzare servizi integrati, attraverso il miglioramento e l'ampliamento dell'informatizzazione e dei collegamenti telematici tra gli enti, nella logica di una rete integrata della pubblica amministrazione.

2. Per garantire agli utenti pubblici e privati l'accesso alle informazioni ed ai servizi delle pubbliche amministrazioni e degli enti di cui al comma 1, la Comunità montana, anche in accordo con i comuni interessati, predispone proposte per l'organizzazione e la localizzazione di sportelli telematici.

3. Per garantire l'adeguata estensione delle reti telematiche nelle aree montane e favorire altresì la localizzazione di imprese e lo sviluppo del telelavoro ed al fine di collegare i comuni montani in reti telematiche che prevedano, di norma, quali nodi principali le Comunità montane, la Regione promuove accordi con lo Stato e i gestori delle reti stesse.

Art. 56 Coordinamento delle informazioni.

1. I compiti conoscitivi ed informativi concernenti le funzioni conferite dalla presente legge alle Comunità montane sono esercitate in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativi statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni tra le amministrazioni per consentire, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio regionale.

Le Comunità montane nello svolgimento delle attività di propria competenza e nella conseguente verifica dei risultati utilizzano sistemi informativi statistici che operano in collegamento con uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400). È in ogni caso assicurata l'integrazione dei sistemi informativo-statistici settoriali con il sistema informativo-statistico regionale, come pure è assicurata l'integrazione con i sistemi regionali automatizzati che collegano le strutture regionali con gli enti locali.

3. Le misure necessarie per l'integrazione con il sistema informativo-statistico regionale sono adottate, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con procedure e strumenti definiti dalla giunta regionale con proprie deliberazioni sentita la conferenza sulla montagna e la commissione consiliare competente, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge.

4. Ai fini di cui ai commi 1, 2 e 3 la Regione, sentite le Comunità montane e la delegazione regionale dell'U.N.C.E.M., attiva, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Sistema informativo regionale della montagna (S.I.R.M.). Il S.I.R.M. è un sistema telematico, di supporto all'erogazione di servizi a rete, finalizzato all'informazione dei cittadini, degli operatori economici, delle istituzioni locali delle zone montane, in grado di assicurare e migliorare l'accessibilità alle informazioni ed alla documentazione.

5. La progettazione, la realizzazione e la gestione del S.I.R.M. segue le metodologie e gli standard fissati dall'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (A.I.P.A.) ed in particolare si integra con la Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione (R.U.P.A.) di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

6. La realizzazione del S.I.R.M. prevede l'attivazione di servizi riconducibili alle seguenti tipologie funzionali:

- a) servizi territoriali;
- b) servizi amministrativi;
- c) servizi di consultazione.

7. Il S.I.R.M. provvede alla creazione ed all'aggiornamento di un catasto informatizzato dei terreni gravati da usi civici. Il catasto informatizzato costituisce la base informativa necessaria per la redazione di piani di gestione e valorizzazione dei terreni gravati da usi civici.

8. Il S.I.R.M. realizza forme di coordinamento con il Sistema Informativo della Montagna (SIM) istituito presso il ministero delle politiche agricole in attuazione dell'articolo 24 della legge n. 97/1994.

Capo IX - Finanza e contabilità

Art. 57 Autonomia finanziaria.

1. Le Comunità montane hanno autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e conferite, nell'ambito del coordinamento della finanza locale, che si applica anche alle Comunità montane.

2. I provvedimenti con i quali sono affidate funzioni amministrative alle Comunità montane per i servizi di competenza regionale o comunale devono regolare anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

3. La finanza delle Comunità montane è costituita da:

- a) trasferimenti correnti dallo Stato e dalla Regione;
- b) quote dei comuni che fanno parte della Comunità montana;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti comunitari, statali e regionali per spese di investimento;
- e) trasferimenti dalla Regione, dalla Provincia e dai comuni per l'esercizio di funzioni attribuite o delegate;
- f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
- g) ricorso al credito nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione statale per gli enti locali;
- h) altre entrate.

4. La Giunta regionale può concedere, con propria deliberazione, un contributo per le spese di funzionamento delle Comunità montane, commisurato alle specifiche esigenze.

Art. 58 Fondo regionale per la montagna e criteri di riparto.

1. Le risorse destinate agli interventi per lo sviluppo economico e sociale dei territori montani costituiscono nel loro insieme il fondo regionale per la montagna, di seguito denominato fondo.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono rappresentate da:

- a) assegnazioni annuali derivanti dal fondo nazionale per la montagna di cui alla legge 96/1994;
- b) assegnazioni provenienti da altre leggi nazionali a destinazione vincolata;
- c) fondi comunitari, nazionali e regionali derivanti dall'attuazione di programmi comunitari;
- d) fondi regionali destinati al finanziamento e/o cofinanziamento dei progetti di cui all'articolo 34;
- e) dai fondi derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate;
- f) eventuali contributi regionali alle spese di gestione, di cui all'articolo 57, comma 4.

3. Le risorse di cui al comma 2, lettere a), b), d) ed f), trovano rappresentazione nel bilancio regionale in un apposito settore o rubrica, e all'interno di questi suddivisi in capitoli, a seconda della loro specifica natura.

4. Agli oneri conseguenti agli interventi di cui al comma 2, lettere d) ed f), si provvede mediante l'istituzione, per memoria, nel bilancio della Regione dei seguenti capitoli:

- a) capitolo n. 51607 «Finanziamento dei progetti speciali integrati delle Comunità montane»;
- b) capitolo 51609 «Contributo regionale alle spese di funzionamento delle Comunità montane».

5. Lo stanziamento del fondo nazionale della montagna di cui alla legge n. 97/1994 è ripartito tra le Comunità montane secondo i seguenti criteri:

- a) il 25 per cento in parti uguali tra tutte le Comunità montane;
- b) il 25 per cento in proporzione alla popolazione residente nelle zone montane;
- c) il 50 per cento in proporzione alla superficie del territorio montano.

6. I comuni di cui all'articolo 28 della legge n. 142/1990 esclusi dalle Comunità montane concorrono con le comunità stesse al riparto del fondo nell'ambito del complessivo 50 per cento di cui al comma 5, lettera c), in proporzione della superficie del territorio classificato montano.

7. Una quota non superiore al 10 per cento delle risorse annualmente attribuita alle Comunità montane ai sensi del comma 2, lettere a) e d), può essere utilizzata dalle stesse Comunità montane per spese di gestione degli interventi, nonché per attività di cui agli articoli 53, 55 e 56.

8. La Regione assicura i trasferimenti di fondi necessari al pagamento degli oneri per il personale trasferito alle Comunità montane dai disciolti consorzi di bonifica e per quello addetto ai compiti di custodia e vigilanza trasferito alle Comunità montane dalle sopresse aziende speciali silvo-pastorali. Gli stanziamenti di cui al presente comma formano oggetto di apposito capitolo della legge di approvazione del bilancio di previsione annuale e del bilancio pluriennale della Regione.

Art. 59 Ordinamento finanziario e contabilità.

[1. Alla Comunità montana si applicano le norme relative all'ordinamento finanziario e contabile previste per i comuni e le province dall'articolo 55 della legge n. 142/1990 e successive modificazioni, nonché da altre leggi statali] [56](#).

[56](#) Articolo abrogato dall'art. 24, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

Art. 60 Amministrazione del patrimonio - Attività contrattuale.

[1. Per l'amministrazione del patrimonio e dell'attività contrattuale delle Comunità montane si applicano le disposizioni vigenti per i comuni ed in particolare l'articolo 56 della legge n. 142/1990 e successive modificazioni] [57](#).

[57](#) Articolo abrogato dall'art. 24, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

Capo X - Norme finali e transitorie

Art. 61 Poteri della Regione e conferimento di risorse.

1. Spettano alla Regione i poteri di indirizzo e coordinamento, direttiva e sostituzione in relazione all'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti alle Comunità montane secondo quanto stabilito dalla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, concernente: «Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo» [58](#).

2. La Regione conferisce alle Comunità montane le risorse umane, finanziarie, patrimoniali e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti

secondo quanto stabilito dalla legge di cui al comma 1.

58 Comma così modificato dall'art. 25, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

Art. 62 Soppressione delle comunità montane di cui alla legge regionale 2 maggio 1973, n. 16 - Inizio dell'attività delle nuove comunità montane (58).⁵⁹

1. Entro il 31 maggio 2000 il Presidente della Giunta regionale convoca, contestualmente, gli organi rappresentativi delle comunità montane costituite dalla presente legge per l'insediamento, la convalida dei propri componenti e l'elezione dell'organo esecutivo e del Presidente, ai sensi dell'articolo 20, comma 2 **60**. La seduta di insediamento di ciascun organo rappresentativo è presieduta dal consigliere più anziano d'età, ed è valida purché sia presente almeno la maggioranza assoluta dei componenti **61**.

2. Ai fini di cui al comma 1, i consigli dei comuni facenti parte delle comunità montane procedono all'elezione dei propri rappresentanti in seno agli organi rappresentativi e ne danno comunicazione alla Regione Lazio, assessorato rapporti e relazioni istituzionali entro il 15 maggio 2000.

3. Entro la stessa data del 15 maggio 2000, il Presidente della Giunta regionale provvede, altresì con proprio decreto, alla nomina per ciascuna comunità montana di appositi commissari, scelti tra dipendenti regionali appartenenti almeno alla categoria D esperti in materie giuridiche e contabili, con il compito di predisporre gli atti di cui all'articolo 2, comma 4, nonché di assicurare l'ordinaria amministrazione delle comunità montane istituite ai sensi della presente legge dalla data di insediamento dell'organo rappresentativo fino a quella di insediamento dell'organo esecutivo.

4. Qualora non siano stati eletti i rappresentanti di almeno i quattro quinti dei comuni interessati o in caso di mancato raggiungimento della maggioranza richiesta dal comma 1 per la validità della seduta d'insediamento dell'organo rappresentativo, le comunità montane iniziano, comunque, a svolgere la propria attività limitatamente all'ordinaria amministrazione, mediante i commissari di cui al comma 3, a decorrere dalla data fissata per l'insediamento dell'organo rappresentativo stesso. In tali casi il Presidente della Giunta regionale provvede nuovamente a convocare l'organo rappresentativo per la seduta d'insediamento da tenersi entro ventigiorni dalla data fissata per la prima convocazione e, successivamente, con la medesima cadenza, fino al valido insediamento dell'organo rappresentativo stesso **62**.

5. Le comunità montane costituite ai sensi della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16 e successive modificazioni, nelle zone omogenee delimitate dalla legge stessa, sono soppresse a decorrere dalla data fissata per l'insediamento degli organi rappresentativi delle comunità montane istituite ai sensi della presente legge.

5-bis. Il Presidente della Giunta regionale, al fine di definire le operazioni di liquidazione delle comunità montane sottoposte a ripartizione o scioglimento con l'entrata in vigore della presente legge, può nominare appositi commissari **63 64**.

59 Per l'interpretazione autentica delle parole «comunità montane istituite ai sensi della presente legge» contenute nel presente articolo vedi l'art. 1, comma 2, L.R. 12 gennaio 2001, n. 4.

60 Periodo così modificato dall'art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 12 gennaio 2001, n. 4.

61 Periodo così modificato dall'art. 5, comma 1, lettera b), L.R. 12 gennaio 2001, n. 4.

62 Comma così sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera c), L.R. 12 gennaio 2001, n. 4. Il testo precedente era così formulato: «4. Qualora i consigli dei comuni facenti parte delle comunità montane istituite ai sensi della presente legge non abbiano proceduto alla nomina dei propri rappresentanti in seno agli organi rappresentativi, le comunità montane stesse iniziano, comunque, a svolgere la propria attività, limitatamente all'ordinaria amministrazione, mediante i commissari di cui al comma 3 a decorrere dalla data fissata per l'insediamento degli organi rappresentativi ai sensi del comma 1.».

[63](#) Comma aggiunto dall'art. 8, L.R. 6 febbraio 2003, n. 2.

[64](#) Il presente articolo, già modificato dall'art. 26, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1 è stato poi così sostituito dall'art. 1, L.R. 13 aprile 2000, n. 21 e successivamente così modificato come indicato nelle note che precedono. Il testo precedente così sanciva: «Art. 62. Comunità montana di cui alla L.R. n. 16/1973. - 1. Le Comunità montane istituite dalla presente legge iniziano ad operare dal 21 febbraio 2000.

2. Fino alla data di cui al comma 1, le Comunità montane di cui alla legge regionale 2 maggio 1973, n. 16 e successive modificazioni, e le relative zone omogenee restano in vigore e gli organi comunitari esercitano le funzioni di cui alla presente legge.

3. Entro la data di cui al comma 1, i consigli dei comuni facenti parte delle Comunità montane istituite dalla presente legge procedono all'elezione dei propri rappresentanti in seno ai rispettivi consigli comunitari.

4. La prima seduta del consiglio comunitario è convocata dal Presidente della Giunta regionale ed è presieduta dal consigliere più anziano di età.».

Art. 62-bis Prima revisione delle Comunità montane.

1. La Regione può provvedere al primo adeguamento delle zone omogenee di cui all'allegato A ed alla conseguente revisione delle comunità montane costituite dalla presente legge, nonché alla modifica della ripartizione dei comuni nelle classi altimetriche di cui all'allegato B, con le procedure previste dagli articoli 2 e 4, anche in deroga al termine fissato dagli stessi articoli rispettivamente nei commi 3 e 2-bis [65](#), e prescindendo, qualora non ancora determinato, dal modello di coerenza del territorio montano di cui all'articolo 5.

2. L'articolo 3 e gli allegati A, B, C e D sono abrogati con effetto dalla data di esecutività dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 [66](#).

[65](#) Nel B.U. l'ordine dei commi era erroneamente invertito (era riportato prima il comma 2-bis e poi il comma 3).

[66](#) Articolo aggiunto dall'art. 6, L.R. 12 gennaio 2001, n. 4.

Art. 63 Gestione commissariale.

[1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale sono nominati, con decorrenza dal 1° gennaio 2000, i commissari ove, a quella data, non siano stati designati almeno i quattro quinti dei rappresentanti dei comuni costituenti le Comunità montane istituite dalla presente legge.

2. I commissari di cui al comma 1 assumono i poteri degli organi delle Comunità montane istituite dalla presente legge fino all'insediamento degli stessi] [67](#).

[67](#) Articolo abrogato dall'art. 3, L.R. 13 aprile 2000, n. 21.

Art. 64 Successione nei rapporti giuridici.

[1. Entro sessanta giorni dalla data di cui all'articolo 63, comma 1, il Presidente della Giunta regionale, con apposito decreto, adotta gli atti necessari alla definizione della successione delle Comunità montane istituite dalla presente legge nei rapporti giuridici facenti capo alle preesistenti comunità] [68](#).

[68](#) Articolo abrogato dall'art. 27, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

Art. 65 Validità dei piani pluriennali di sviluppo socio-economico vigenti.

1. Nel caso in cui l'assetto delle Comunità montane preesistenti sia stato modificato per effetto del riordino territoriale operato dall'articolo 3, i piani pluriennali di sviluppo socio-economico vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e le relative misure di salvaguardia previste dai piani stessi conservano la loro efficacia sino alla approvazione dei nuovi piani a norma dell'articolo 30.

Art. 66 Finanziamento dei programmi annuali in assenza di piano

pluriennale.

1. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore della presente legge non risulti vigente il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, i programmi annuali operativi fanno riferimento alle quote di finanziamento assegnate in base ai trasferimenti nazionali e regionali destinati agli investimenti e si basano sulle finalità nonché sulle funzioni delegate alle Comunità montane dagli articoli 8 e 9 della presente legge.

2. La Regione, la Provincia o la città metropolitana, sulla base dei rendiconti annuali, verificano la corrispondenza degli interventi realizzati rispetto alle finalità ed alle funzioni assegnate e delegate dalla presente legge alle Comunità montane.

Art. 67 Statuti.

1. Le Comunità montane istituite dalla presente legge deliberano gli statuti entro sessanta giorni dalla data di insediamento dei relativi consigli comunitari. Decorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 45, della legge n. 127/1997 [69](#).

[69](#) Il secondo periodo è stato aggiunto dall'art. 28, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

Art. 68 Norma transitoria sulla delimitazione delle zone omogenee, sulle modificazioni delle Comunità montane e delle fasce altimetriche.

[1. In fase di prima attuazione il SISTAR predispone, entro sei mesi, il modello di coerenza del territorio montano di cui all'articolo 5.

2. La Giunta regionale entro i successivi tre mesi, sentita la competente commissione consiliare permanente, approva il modello di coerenza del territorio montano di cui al comma 1.

3. Sulla base degli atti di cui ai commi 1 e 2, entro il 31 dicembre 1999 la Regione, sentite le Comunità montane ed i comuni interessati, procede alla ridelimitazione delle zone di cui agli allegati A e B] [70](#).

[70](#) Articolo abrogato dall'art. 29, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

Art. 69 Clausola sospensiva dell'efficacia.

1. Agli aiuti previsti dalla presente legge è data attuazione a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della commissione delle comunità europee ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato istitutivo della Comunità Europea.

Art. 70 Abrogazione di norme.

1. Sono abrogate la legge regionale 2 maggio 1973, n. 16 (Sviluppo dell'economia montana) e la legge regionale 24 giugno 1983, n. 47 (Disciplina degli interventi delle Comunità montane) ed ogni altra norma regionale in contrasto con la presente legge.

Allegato A [71](#)

Zone montane

Articolo 1

Provincia di Viterbo.

1. In Provincia di Viterbo sono istituite la:

- a) Zona I: comprendente i comuni di Acquapendente, Gradoli, Grotte di Castro, Latera, Proceno, San Lorenzo Nuovo e Valentano;

b) Zona II: comprendente i comuni di Canepina, Capranica, Caprarola, Ronciglione, Soriano nel Cimino, Vallerano, Vetralla, Vignanello e Vitorchiano.

Articolo 2

Provincia di Roma.

1. In Provincia di Roma sono istituite la:

- a) Zona III: comprendente i comuni di Allumiere e Tolfa;
- b) Zona IX: comprendente i comuni di Capranica Prenestina, Casape, Castel Madama, Castel San Pietro Romano, Ciciliano, Marcellina, Monteflavio, Montorio Romano, Moricone, Nerola, Palombara Sabina, Pisoniano, Poli, Rocca di Cave, San Gregorio sa Sassola, San Polo dei Cavalieri, Sant'Angelo Romano e San Vito Romano;
- c) Zona X: comprendente i comuni di Affile, Agosta, Anticoli Corrado, Arcinazzo Romano, Arsoli, Bellegra, Camerata Nuova, Canterano, Cerreto laziale, Cervara di Roma, Cineto Romano, Gerano, Jenne, Licenza, Mandela, Marano Equo, Olevano Romano, Percile, Riofreddo, Rocca Canterano, Roccagiovine, Rocca Santo Stefano, Roiate, Sambuci Saracinesco, Subiaco, Vallepietra, Vallinfreda, Vicovaro e Vivaro Romano;
- d) Zona XI: comprendente i comuni di Cave, Colonna, Frascati, Galliciano nel Lazio, Genazzano, Grottaferrata, Montecompatri, Monte Porzio Catone, Palestrina, Rocca di Papa, Rocca Priora, San Cesareo e Zagarolo;
- e) Zona XVIII: comprendente i comuni di Artena, Carpineto Romano, Gorga, Montelanico e Segni.

Articolo 3

Provincia di Rieti.

1. In Provincia di Rieti sono istituite la:

- a) Zona IV: comprendente i comuni di Casperia, Configni, Cottanello, Mompeo, Montasola, Montebuono, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Roccantica, Salisano, Torri in Sabina e Vacone;
- b) Zona V: comprendente i comuni di Cantalice, Cittaducale, Colli sul Velino, Contigliano, Greccio, Labro, Leonessa, Montenero Sabino, Monte San Giovanni in Sabina, Morro Reatino, Poggio Bustone e Rivodutri;
- c) Zona VI: comprendente i comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoto, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Micigliano e Posta;
- d) Zona VII: comprendente i comuni di Borgorose, Concerviano, Fiamignano, Marcellino, Pescorocchiano, Petrella Salto e Varco Sabino;
- e) Zona VIII: comprendente i comuni di Ascrea, Belmonte in Sabina, Castel di Tora, Collalto Sabino, Colle di Tora, Collegiove, Longone Sabino, Nespole, Paganico, Rocca Sinibalda, Turania;
- f) Zona XX: comprendente i comuni di Casaprota, Monteleone Sabino, Orvinio, Poggio Moiano, Pozzaglia, Sabino, Poggio San Lorenzo, Scandriglia e Torricella in Sabina.

Articolo 4

Provincia di Frosinone.

1. In Provincia di Frosinone sono istituite la:

- a) Zona XII: comprendente i comuni di Acuto, Alatri, Anagni, Boville Ernica, Collepardo, Filettino, Fiuggi, Fumone, Guarcino, Monte San Giovanni Campano, Piglio, Serrone, Torre Cajetani, Trevi nel Lazio, Trivigliano, Veroli, Vico nel Lazio;
- b) Zona XXI: comprendente i comuni di Amaseno, Castro dei Volsci, Giuliano di Roma, Morolo, Patrica,

Sgurgola, Supino, Vallecorsa, e Villa Santo Stefano;

c) Zona XIV: comprendente i comuni di Acquafondata, Alvito, Atina, Belmonte Castello, Campoli Appennino, Casalattico, Casalvieri, Fontechiari, Gallinaro, Pescosolido, Picinisco, Posta Fibreno, San Biagio Saracinisco, San Donato Val di Comino, Settefrati, Vallerotonda, Vicalvi, Villa Latina, Viticuso;

d) Zona XV: comprendente i comuni di Arce, Arpino, Broccostella, Castelliri, Castrocielo, Cervaro, Colfelice, Colle San Magno, Fontana Liri, Isola del Liri Piedimonte San Germano, Rocca d'Arce, Roccasecca, Sant'Elia Fiumerapido, Santopadre, San Vittore del Lazio, Sora, Terelle e Villa Santa Lucia;

e) Zona XIX: comprendente i comuni di Ausonia, Castelnuovo Parano, Coreno Ausonio, Esperia, Sant'Andrea del Garigliano e Vallemaio;

f) Zona XVI: comprendente i comuni di Falvaterra, Pastena, Pico, Pontecorvo e San Giovanni Incarico.

Articolo 5

Provincia di Latina.

1. In Provincia di Latina sono istituite la:

a) Zona XIII: comprendente i comuni di Bassiano, Cori, Maenza, Norma, Priverno, Prossedi, Roccagorga, Rocca Massima, Roccasecca dei Volsci, Sermoneta, Sezze e Sonnino;

b) Zona XXII: comprendente i comuni di Campodimele, Fondi, Lenola, Monte San Biagio, Sperlonga e Terracina;

c) Zona XVII: comprendente i comuni di Castelforte, Formia, Gaeta, Itri, San Cosma e Damiano e Spigno Saturnia.

71 A norma di quanto disposto dall'art. 62-bis, comma 2, della presente legge, aggiunto dall'art. 6, L.R. 12 gennaio 2001, n. 4, il presente allegato è abrogato con effetto dalla data di esecutività dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 dello stesso art. 62-bis. In precedenza l'art. 33, comma 2, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1 (abrogato poi dall'art. 8, comma 1, lettera a), della suddetta L.R. n. 4/2001) aveva disposto che il presente allegato fosse abrogato con effetto dalla data di esecutività dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 dello stesso art. 33.

Allegato B **72**

Classificazione dei comuni montani per classi altimetriche ISTAT, integrata nella classe 1 dai comuni con il centro abitato o con più di un terzo della superficie territoriale ad una altitudine superiore ai 600 metri sul livello del mare

Articolo 1

Provincia di Viterbo.

1. I comuni montani della zona I sono ripartiti nelle classi altimetriche:

a) Classe 2: Acquapendente, Gradoli, Grotte di Castro, Latera, Onano, Proceno, San Lorenzo Nuovo e Valentano.

2. I comuni montani della zona II sono ripartiti nelle classi altimetriche:

a) Classe 2: Canepina, Capranica, Caprarola, Ronciglione, Soriano nel Cimino, Vallerano, Vetralla, Vignanello e Vitorchiano.

Articolo 2

Provincia di Roma.

1. I comuni montani della zona III sono ripartiti nelle classi altimetriche:

a) Classe 2: Allumiere e Tolfa.

2. I comuni montani della zona IX sono ripartiti nelle classi altimetriche:

a) Classe 1: Capranica Prenestina, Casape, Castel San Pietro Romano, Ciciliano, Monteflavio, Rocca di Cave, San Polo dei Cavalieri, San Vito Romano;

b) Classe 2: Castel Madama, Marcellina, Montorio Romano, Moricone, Nerola, Palombara Sabina, Pisoniano, Poli, San Gregorio da Sassola, Sant'Angelo Romano.

3. I comuni montani della zona X sono ripartiti nelle classi altimetriche:

a) Classe 1: Affile, Agosta, Anticoli Corrado, Arcinazzo Romano, Arsoli, Bellegra, Camerata Nuova, Canterano, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Cineto Romano, Gerano, Jenne, Licenza, Mandela, Marano Equo, Percile, Riofreddo, Rocca Canterano, Roccagiovine, Rocca Santo Stefano, Roiate, Sambuci, Saracinesco, Subiaco, Vallepietra, Vallinfreda, Vicovaro, Vivaro Romano;

b) Classe 2: Olevano Romano.

4. I comuni montani della zona XI sono ripartiti nelle classi altimetriche:

a) Classe 1: Rocca di Papa, Rocca Priora;

b) Classe 2: Cave, Colonna, Frascati, Galliciano nel Lazio, Genazzano, Grottaferrata, Montecompatri, Monte Porzio Catone, Palestrina, San Cesareo, Zagarolo.

5. I comuni montani della zona XVIII sono ripartiti nelle classi altimetriche:

a) Classe 1: Carpineto Romano, Gorga, Montelanico, Segni;

b) Classe 2: Artena.

Articolo 3

Provincia di Rieti.

1. I comuni montani della zona IV sono ripartiti nelle classi altimetriche:

a) Classe 1: Cottanello, Montasola;

b) Classe 2: Casperia, Configni, Monpeo, Montebuono, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Roccantica, Salisano, Torri in Sabina, Vacone [73](#).

2. I comuni montani della zona V sono ripartiti nelle classi altimetriche:

a) Classi 1: Cantalice, Cittaducale, Colli sul Velino, Contigliano, Greccio, Labro, Leonessa, Montenero Sabino, Monte San Giovanni in Sabina, Morro Reatino, Poggio Bustone, Rivodutri.

3. I comuni montani della zona VI sono ripartite nelle classi altimetriche:

a) Classe 1: Accumoli, Amatrice, Antrdoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'angelo, Cittareale, Micigliano, Posta.

4. I comuni montani della zona VII sono ripartiti nelle classi altimetriche:

a) Classe 1: Borgorose, Concerviano, Fiamignano, Marcellino, Pescorocchiano, Petrella Salto, Varco Sabino;

5. I comuni montani della zona VIII sono ripartiti anelle classi altimetriche:

a) Classe 1: Ascrea, Belmonte in Sabina, Castel di Tora, Collalto Sabino, Paganico, Rocca sinibalda, Turania.

6. I comuni montani della zona XX sono ripartiti nelle classi altimetriche:

a) Classe 1: Orvinio, Poggio Moiano, Pozzaglia Sabino, Scandriglia, Torricella in Sabina;

b) Classe 2: Casaprota, Monteleone Sabino, Poggio San Lorenzo.

Articolo 4

Provincia di Frosinone.

1. I comuni montani della zona XII sono ripartiti nelle classi altimetriche:

- a) Classe 1: Acuto, Alatri, Collepardo, Filettino, Fiuggi, Fumone, Guarcino, Piglio, Serrone, Torre Cajetani, Trevi nel Lazio, Trivigliano, Veroli, Vico nel Lazio;
- b) Classe 2: Anagni, Boville Ernica, Monte San Giovanni Campano.

2. I comuni montani della zona XXI sono ripartiti nelle classi altimetriche:

- a) Classe 1: Morolo, Patrica, Sgurgola, Supino, Vallecorsa;
- b) Classe 2: Amaseno, Castro dei Volsci, Giuliano di Roma, Villa Santo stefano.

3. I comuni montani della zona XIV sono ripartiti nelle classi altimetriche:

- a) Classe 1: Acquafondata, Alvito, atina, Belmonte caltello, Campoli Appennino, Casalattico, gallinaro, Pescosolido, Picinisco, San Biagio Saracinisco, San Donato Val di Comino, settefrati, Vallerotonda, Villa Latina, Viticuso;
- b) Classe 2: Casalvieri, Fontechiari, Posta Fibreno, Vicalvi.

4. I comuni montani della zona XV sono ripartiti nelle classi altimetriche:

- a) Classe 1: Colle San Magno, santopadre, Sora, Terelle;
- b) Classe 2: Arce, Arpino, Broccostella, Castelliri, Castrocielo, Cervaro, Colfelice, Fontana Liri, Isola dei Liri, Piedimonte San Germano, Rocca d'arce, Roccasecca, Sant'Elia Fiumerapido, San Vittore del Lazio e Villa santa Lucia.

5. I comuni montani della zona XIX sono ripartiti nelle classi altimetriche:

- a) Classe 1: Esperia;
- b) Classe 2: Ausonia, Castelnuovo Parano, Coreno Ausonio, Sant'Andrea del Garigliano, Vallemaio.

6. I comuni montani della zona XVI sono ripartiti nelle classi altimetriche:

- a) Classe 1:
- b) Classe 2: Falvaterra, Pastena, Pico, Pontecorvo, San Giovanni Incarico.

Articolo 5

Provincia di Latina.

1. I comuni montani della zona XIII sono ripartiti nelle classi altimetriche:

- a) Classi 1: Bassiano, Maenza, Norma, Roccagorga, Rocca Massima;
- b) Classe 2: Cori, Priverno, Prossedi, Roccasecca dei Volsci, Sermoneta, Sezze e Sonnino.

2. I comuni montani della zona XXII sono ripartiti nelle classi altimetriche:

- a) Classe 1: Campodimele, Lenola;
- b) Classe 2: Monte San Biagio;
- c) Classe 3: Fondi, Sperlonga e Terracina.

3. I comuni montani della zona XVII sono ripartiti nelle classi altimetriche:

- a) Classe 1: Formia, Itri, Spigno Saturnia;
- b) Classe 2: Gaeta, Castelforte, S. Cosma e Damiano.

72 A norma di quanto disposto dall'art. 62-bis, comma 2, della presente legge, aggiunto dall'art. 6, L.R. 12 gennaio 2001, n. 4, il presente allegato è abrogato con effetto dalla data di esecutività dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 dello stesso art. 62-bis. In precedenza l'art. 33, comma 2, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1 (abrogato poi dall'art. 8, comma 1, lettera a), della suddetta L.R. n. 4/2001) aveva disposto che il presente allegato fosse abrogato con effetto dalla data di esecutività dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 dello stesso art. 33.

Elenco dei comuni già classificati parzialmente montani e dei nuovi comuni inseriti nelle Comunità montane parzialmente montani

Articolo 1

Provincia di Viterbo.

1. Sono comuni parzialmente montani:

- a) Zona II: Caprarola, Ronciglione, Soriano nel Cimino, Vallerano, Vetralla, Vitorchiano.

Articolo 2

Provincia di Roma.

1. Sono comuni parzialmente montani:

- a) [Zona III: Allumiere] 75;
- b) Zona IX: Montorio Romano, Palombara Sabina, Sant'Angelo Romano, San Vito Romano;
- c) Zona X: Agosta, Bellegra, Mandela, Marano Equo, Olevano Romano;
- d) Zona XI: Frascati, Galliciano nel Lazio, Grottaferrata, Montecompatri, Palestrina, Rocca di Papa, Rocca Priora, Zagarolo.

Articolo 3

Provincia di Rieti.

1. È Comune parzialmente montano:

- a) Zona XX: Scandriglia.

Articolo 4

Provincia di Frosinone.

1. Sono comuni parzialmente montani:

- a) Zona XII: Anagni, Boville Ernica, Monte San Giovanni Campano, Serrone;
- b) Zona XXI: Sgurgola;
- c) Zona XIV: Casalvieri, Fontechiari, Posta Fibreno, Vicalvi;
- d) Zona XV: Arce, Arpino, Castelliri, Castricielo, Cervaro, Colfelice, Piedimonte San Germano, Roccasecca, Sant'Elia Fiumerapido, Villa Santa Lucia;
- e) Zona XIV: Ausonia, Castelnuovo Parano;
- f) Zona XVI: Faltaverra, Pontecorvo.

Articolo 5

Provincia di Latina.

1. Sono comuni parzialmente montani:

- a) Zona XIII: Cori, Priverno e Sermoneta;
- b) Zona XXII: Fondi, Sperlonga e Terracina;
- c) Zona XVII: Castelforte, Formia e Gaeta.

Nuovi inserimenti

Articolo 6

Provincia di Viterbo.

1. Sono stati inseriti i comuni:

- a) Zona I: San Lorenzo Nuovo;
- b) Zona II: Capranica, Vignanello.

Articolo 7*Provincia di Roma.*

1. Sono stati inseriti i comuni:

- a) Zona IX: Moricone, Nerola;
- b) Zona XI: Cave, Genazzano, San Cesareo;
- c) Zona XVIII: Artena.

Articolo 8*Provincia di Rieti.*

1. È stato inserito il comune:

- a) Zona XX: Poggio San Lorenzo.

Articolo 9*Provincia di Frosinone.*

1. Sono stati inseriti i comuni:

- a) Zona XV: Broccostella, Isola del Liri;
- b) Zona XVI: San Giovanni Incarico.

Articolo 10*Provincia di Latina.*

1. È inserito il Comune:

- a) Zona XVII: Santi Cosma e Damiano.

[74](#) A norma di quanto disposto dall'art. 62-bis, comma 2, della presente legge, aggiunto dall'art. 6, L.R. 12 gennaio 2001, n. 4, il presente allegato è abrogato con effetto dalla data di esecutività dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 dello stesso art. 62-bis. In precedenza l'art. 33, comma 2, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1 (abrogato poi dall'art. 8, comma 1, lettera a), della suddetta L.R. n. 4/2001) aveva disposto che il presente allegato fosse abrogato con effetto dalla data di esecutività dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 dello stesso art. 33.

[75](#) Lettera abrogata dall'art. 30, comma 1, lettera b), L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

Allegato D [76](#)**Elenco comuni montani esclusi dalle comunità montane ai sensi dell'articolo 28 della L. n. 142/1990****Articolo 1***Provincia di Viterbo.*

1. Nella Provincia di Viterbo:

- a) Zona II: Viterbo (p).

Articolo 2*Provincia di Roma.*

1. Nella Provincia di Roma:

- a) Zona III: Civitavecchia (p), Santa Marinella (p);

- b) Zona IX: Guidonia Montecelio (p), Tivoli (p);
- c) Zona XI: Marino (p), Roma(p).

Articolo 3

Provincia di Rieti.

1. Nella Provincia di Rieti:

- a) Zona V: Rieti (t).

Articolo 4

Provincia di Frosinone.

1. Nella Provincia di Frosinone:

- a) Zona XII: Ferentino (p);
- b) Zona XV: Cassino (p);
- c) Zona XXI. Ceccano (p).

Legenda:

- p Comune parzialmente montano;
- t Comune totalmente montano.

76 A norma di quanto disposto dall'art. 62-bis, comma 2, della presente legge, aggiunto dall'art. 6, L.R. 12 gennaio 2001, n. 4, il presente allegato è abrogato con effetto dalla data di esecutività dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 dello stesso art. 62-bis. In precedenza l'art. 33, comma 2, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1 (abrogato poi dall'art. 8, comma 1, lettera a), della suddetta L.R. n. 4/2001) aveva disposto che il presente allegato fosse abrogato con effetto dalla data di esecutività dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 dello stesso art. 33.